

ISTANZA DI ACCREDITAMENTO AI FINI DELL'ACCESSO AL RIPARTO DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE - ANNO 2025

ONLUS DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 202, ARTICOLO 12
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 LUGLIO 2020,
ARTICOLO 1, COMMA 2, ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. E), E ARTICOLO 7

ISTRUZIONI

L'articolo 12, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto che le **ONLUS** iscritte all'Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell'Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.

L'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille contiene la domanda di iscrizione e l'autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza la ONLUS richiedente non è tenuta a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.

NON sono tenute a presentare l'istanza di accreditamento le ONLUS già regolarmente iscritte e presenti nell'elenco permanente 2025 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Chi può presentare l'istanza

Presentano l'istanza di accreditamento le ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'Anagrafe delle ONLUS.

Quando e come si presenta l'istanza

L'istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il **10 aprile 2025**, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici visitare l'apposita sezione "*Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate*" sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda contiene l'autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti, attestante l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS.

Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico "*Istanza di accreditamento al 5 per mille - ONLUS*" disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

Nel caso siano pervenute più domande per lo stesso ente, viene considerata valida l'ultima trasmessa e accolta dal sistema.

Ricezione istanza e verifica dati - annullamento istanza

A fronte dell'istanza di accreditamento al 5 per mille, correttamente presentata e accolta dal sistema, **viene rilasciata un'attestazione di avvenuta ricezione** con l'indicazione della denominazione e della sede del soggetto iscritto come risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Nel caso di discordanza fra la **denominazione** e/o la **sede dell'ente** e quelle risultanti dall'Anagrafe Tributaria, riportate nella comunicazione di avvenuta ricezione, sarà cura dell'en-

te comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i modelli anagrafici di seguito indicati:

- **soggetti titolari di partita IVA:** modello AA7/10 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche). Il modello AA7/10 è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate
- **soggetti che non sono titolari di partita IVA:** modello AA5/6 – Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche). Il modello AA5/6 è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Qualora i **dati del rappresentante legale** che ha sottoscritto l'istanza di accreditamento al 5 per mille differiscano da quelli del rappresentante legale risultante dall'Anagrafe Tributaria, la ricevuta segnala la difformità riscontrata. In tal caso sarà cura del rappresentante legale regolarizzare la propria posizione.

Qualora la domanda non venga accolta perché il **codice fiscale** risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario contattare qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la posizione e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere quindi l'invio della domanda.

Qualora la domanda di iscrizione accolta sia stata inviata erroneamente è possibile richiederne l'annullamento entro il termine del **10 aprile 2025**, previsto per la presentazione della domanda, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

2. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

Il modello per l'accREDITamento al riparto della quota del 5 per mille è composto dal riquadro relativo ai dati e ai recapiti della ONLUS, dal riquadro contenente i dati identificativi del rappresentante legale, dal riquadro relativo all'autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e da quello relativo all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario.

Dati dell'ente	Deve essere indicato il codice fiscale, la denominazione e la sede legale dell'ente. Non vengono accolte le domande che contengono codici fiscali non registrati o che risultano non più attivi nell'Anagrafe Tributaria.
Recapiti dell'ente	Deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica/PEC, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative al contributo del 5 per mille.
Dati relativi al legale rappresentante firmatario	Devono essere riempiti tutti i campi di questo riquadro: il rappresentante legale deve indicare il proprio codice fiscale, i dati anagrafici, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale.
Autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445	Il rappresentante legale, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara l'appartenenza dell'ente alla tipologia ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e indica i dati relativi all'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS.
Impegno alla presentazione telematica	<p>Questo riquadro deve essere compilato dall'intermediario abilitato nel caso in cui presenti la domanda di iscrizione per conto dell'ente interessato alla ripartizione del 5 per mille.</p> <p>In caso di compilazione, l'intermediario deve indicare il proprio codice fiscale e la data di assunzione dell'impegno a presentare la domanda.</p> <p>Se l'istanza è presentata tramite un soggetto incaricato alla trasmissione telematica, il rappresentante dell'ente consegna al soggetto incaricato l'istanza con l'autocertificazione debitamente sottoscritta e la fotocopia di un documento d'identità.</p>

L'intermediario rilascia, contestualmente alla ricezione della domanda, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti.

Gli intermediari abilitati hanno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI

L'elenco degli enti iscritti è formato sulla base delle istanze di accreditamento validamente presentate e accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati.

L'elenco degli enti iscritti è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il **20 aprile** sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco possono essere richieste, non oltre il **30 aprile**, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate sullo stesso sito www.agenziaentrate.gov.it, entro il **10 maggio**.

4. REGOLARIZZAZIONE

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche le ONLUS che non abbiano effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (10 aprile 2025), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille **entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro**, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115.

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data della scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento.